



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e ss.mm.ii.;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e ss.mm.ii che, all'art. 16, sostiene l'*"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile"*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;

VISTO il “*Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani*” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014

dalla Commissione europea con decisione CCI 2014IT16M8PA001 e che individua il Programma Operativo Nazionale “*Iniziativa Occupazione Giovani*”;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “*Iniziativa Occupazione Giovani*”, approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato, tra le misure da adottare per fronteggiare l’inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni, la Misura “*Bonus Occupazionale*”, che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18.12.2017 di approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “*Iniziativa Occupazione Giovani*” (PON IOG);

VISTO l’articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 (che abroga il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013) recante la definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – di individuazione, per il 2018, dei settori e delle professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “*Legge quadro in materia di formazione professionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “*Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione*”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL (già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l’ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente Disposizioni recanti l’attuazione dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni in riferimento al “*Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*”;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo unico, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani;

CONSIDERATO il Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018 (sottoscritto in data 30 dicembre 2017) con il quale è stata istituita la misura "Incentivo Occupazione NEET" del Programma Operativo Nazionale *"Iniziativa Occupazione Giovani"* (PON IOG);

CONSIDERATO il Decreto Direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018 che ha modificato il suddetto Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018, sostituendo all'articolo 7, comma 6, lettera a) la seguente dicitura: "il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017";

CONSIDERATA la Circolare INPS n. 48 del 19 marzo 2018 che illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo Occupazione NEET;

CONSIDERATO che l'agevolazione Occupazione NEET, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che il Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018 prevedeva che l'agevolazione fosse prevista per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziare;

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani;

RITENUTO necessario prorogare il termine relativo al periodo entro il quale l'assunzione deve essere effettuata dal datore di lavoro privato perché possa presentare la domanda per l'Incentivo Occupazione NEET

DECRETA

Articolo 1

Proroga del termine per usufruire dell'incentivo

1. La misura Incentivo Occupazione NEET a valere sul Programma Operativo Nazionale *“Iniziativa Occupazione Giovani”* (PON IOG) è prorogata.
2. L'incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
3. L'incentivo, a pena di decadenza, dovrà essere fruito, entro il 28 febbraio 2021.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria dell'Incentivo Occupazione NEET è incrementata di ulteriori 60 milioni di euro a carico del Programma Operativo Nazionale *“Iniziativa Occupazione Giovani”* (PON IOG).
2. La gestione della misura da parte dell'INPS avverrà nel limite della dotazione finanziaria complessiva, pari a 160 milioni.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, resta in vigore quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018 e dal Decreto Direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018.
2. La disciplina dei rapporti tra l'ANPAL e l'INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita con il Decreto Direttoriale n. 425/II/2015 del 29 dicembre 2015 e successive modifiche.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL www.anpal.gov.it.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)